

Codice DB1413

D.D. 4 dicembre 2014, n. 3336

R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 60/14 relativa alla realizzazione di un attraversamento del torrente Vannino ad uso dei mezzi di servizio degli impianti di risalita Valdo e Sagerboden di proprietà comunale, nel Comune di Formazza (VB). Richiedente: Comune di Formazza (VB).

Premesso che:

- Con nota del 16 Ottobre 2014, ns. prot. ricevimento n. 52726/DB14.13 in pari data, è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la richiesta del Comune di Formazza (VB) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica relativa alla realizzazione di un attraversamento del Torrente Vannino ad uso dei mezzi di servizio degli impianti di risalita Valdo e Sagerboden di proprietà Comunale, nel Comune di Formazza (VB), successivamente integrata con nota del 05 Novembre 2014 prot. n° 2435 e con nota del Tecnico incaricato a data 25 Novembre 2014;

- All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Dott. Geologo Fulvio Epifani, con Studio in Arona (No) alla Via XX Settembre n° 73, questi successivamente integrati con nota del Comune di Formazza in data 05 Novembre 2014 prot. n° 2435 e con nota del Tecnico incaricato in data 25 Novembre 2014, in base ai quali è indicata la soluzione progettuale dell'intervento che consiste in quanto segue:

a) Sponda idrografica sinistra: uso della pista esistente di accesso all'alveo per la quale non si prevedono interventi particolari ma solamente una modesta e parziale riprofilatura della scarpata nella porzione finale e adiacente al corso d'acqua;

b) Alveo del corso d'acqua: non saranno effettuati apporti o sbancamenti di materiale, di fatto dovrà essere eseguita una semplice regolarizzazione del fondo alveo per una larghezza necessaria pari a 5 mt.;

c) Sponda idrografica destra costituita da due ordini di difesa spondale: realizzazione di una rampa di raccordo tra il muro sommitale in pietrame e il piano dell'alveo attivo andando a riquotare le porzioni antistanti tra il muro medesimo e la balza pianeggiante sottostante, questa sostenuta dal secondo ordine di difesa spondale. La porzione basale della sponda sarà invece riprofilata, assegnando una pendenza più dolce e di raccordo con l'alveo del corso d'acqua;

d) Apporto di manto nevoso opportunamente livellato e sistemato al fine di consentire la transitabilità dei mezzi di servizio.

- Con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 15 Ottobre 2014, il Comune di Formazza ha approvato il progetto preliminare/definitivo relativo alla realizzazione dell'intervento in oggetto, successivamente riapprovato, a seguito delle integrazioni avvenute, con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 29 Ottobre 2014.

Considerato inoltre che:

- Con nota in data 02 Dicembre 2014, prot. n° 2649, ns. ricevimento in pari data al prot. n° 64178/DB 14.13 il Comune di Formazza, relativamente all'intervento di che trattasi, ha precisato quanto segue:

1) Il guado provvisorio verrà utilizzato solo nel periodo invernale ed in presenza di neve al suolo;

2) Il guado sarà adibito al trasferimento di mezzi meccanici adatta a muoversi su fondo innevato tipo mezzi battipista e motoslitte in uso ai gestori degli impianti di risalita di Valdo e Sagerboden di proprietà Comunale;

3) Il guado non verrà catalogato come pista per la pratica dello sci.

- Il Comune di Formazza ha dato in gestione alla Società SCF Monterosa S.r.l. la gestione degli impianti;
 - L'intervento proposto, relativo alla realizzazione dell'attraversamento del Torrente Vannino ad uso dei mezzi di servizio degli impianti di risalita Valdo e Sagerboden di proprietà Comunale, si può configurare come opera provvisoria e soggetta, nel susseguirsi delle varie fasi stagionali per la parte incisa dell'alveo attivo a variazioni del sedime per il quale, ad ogni inizio di stagione sciistica, dovrà essere oggetto di livellazione e modellazione con apporto di manto nevoso;
 - Le opere interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Torrente Vannino e pertanto è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904;
- A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento, nella considerazione delle prescrizioni che saranno impartite nel dispositivo della presente, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi.

Visto il Regolamento Regionale n. 14/2004 e s.m.i. con il quale viene data attuazione all'art.1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/08;
- Vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- Viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n° 33/2013.

determina

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Formazza (Vb) alla realizzazione di un attraversamento del Torrente Vannino, ad uso dei mezzi di servizio degli impianti di risalita Valdo e Sagerboden di proprietà Comunale, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 16 Ottobre 2014, ns. prot. ricevimento n. 52726/DB14.13 del 16 Ottobre 2014, e successivamente integrata con nota del 05 Novembre 2014 prot. n° 2435 e con nota del Tecnico incaricato a data 25 Novembre, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- Alle opere e agli interventi in oggetto, rappresentati nella loro realizzazione dagli elaborati di rilievo depositati, nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- La realizzazione in sponda destra della rampa di raccordo tra il muro sommitale in pietrame e il piano dell'alveo attivo non dovrà in nessun modo modificare la geometria e le quote delle difese esistenti (definite graficamente come parte in blocchi e parte in scogliera), inoltre il previsto prelievo di materiale e blocchi presenti in loco dovrà essere limitato all'effettiva necessità di

riprofilatura e raccordo con lo stato di fatto. Il raccordo da eseguire tra la porzione basale della difesa in blocchi e il piano dell'alveo attivo dovrà essere realizzato con apporto di manto nevoso.

- Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- Durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi;

- Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi;

- I lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- Il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del Tecnico incaricato della Direzione dei Lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

3. Di dare atto che le opere da eseguire dovranno sottostare al conseguimento del formale atto di concessione ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e le stesse potranno essere realizzate solo dopo l'avvenuta sottoscrizione del medesimo.

4. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010, e ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

5. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole